Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Giovedì, 14 marzo — Numero 62

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 284 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su la proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per le armi e munizioni, per i lavori pubblici, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato avoca a sè, con espropriazione degli eventuali diritti esistenti:

a) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio nella bassa Valle di Magra e zona costiera da Magra al confine del comune di Carrara;

b) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio nel bacino del medio Ombrone nei comuni di Roccalbegna, Campagnatico e Roccastrada, esclusa la miniera di Ribolla;

c) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio in regione Quarata alla risvolta d'Arno ed alla sua confluenza con la Chiana.

Il commissario generale dei combustibili nazionali ha facoltà di dichiarare parimenti avocate allo Stato zone ed aree lignitifere in bacino di Valdarno, che non sieno in regolare coltivazione al momento della pubblicazione del presente decreto anche se facenti parte di miniere esistenti, nonchè zone, aree, miniere e cave in esercizio nel bacino stesso ed altre nel bacino del medio Ombrone, che a suo giudizio sia necessario occupare per l'organizzazione di uno esteso sbancamento.

All'esercizio delle miniere e cave provvede il commissario generale dei combustibili nazionali o direttamente od a mezzo di società o ditte che diano affidamento e garanzia di pronta organizzazione per una estesa coltivazione.

A norma dell'art. 4 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, tale gestione è estranea ad ogni passività e ad ogni obbligo di gestioni precedenti.

I diritti dei terzi sulle miniere, cave, giacimenti cessano e possono essere fatti valere soltanto sulle indennità di cui agli articoli 4 ad 11.

Art. 2.

Delle miniere, cave e giacimenti requisiti fanno parte gli impianti, case, edifici, strade, teleferiche, filovie, ferrovie, macchine, utensili, scorte, mobili ed in genere quanto esiste nell'ambito delle aree stesse al momento della pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Sino a quando non intervengano disposizioni del commissario generale, ed in ogni caso non oltre un anno dalla pubblicazione del presente decreto, restano immutati lo stato amministrativo, tecnico

e lavorativo delle intraprese avocate allo Stato e le retribuzioni di tutto il personale, compreso quello direttivo.

I contratti col personale, vigenti alla data del presente decreto, quando non siano riconosciuti dal commissario generale s'intendono sciolti senza indennizzo da parte dello Stato.

Il personale che resta in servizio e quello di nuova assunzione non acquistano la qualifica di impiegati dello Stato.

Art. 4.

Salvo particolari convenzioni da sottoporsi all'approvazione del ministro del tesoro, l'indennità da corrispondersi per effetto della espropriazione di cui all'art. 1 è stabilita con le norme di cui negli articoli 5, 6, 7, 10, 11:

a) in base agli utili dell'esercizio, ovvero in base al costo di impianto, a scelta dell'avente diritto, per le miniere e cave aperte all'esercizio da almeno 6 anni;

b) in base al costo di impianto negli altri casi.

Art. 5.

L'indennità in base agli utili d'esercizio è costituita:

a) da un'annualità pari al reddito netto dell'esercizio nel 6 anni dal 1912 al 1917, da corrispondersi per la residua durata della concessione, sub-concessione o contratto di disponibilità del sottosuolo, o per la durata dello sfruttamento calcolato in rapporto alla produzione verificatasi nel 1917 quando il giacimento si esaurisca prima, ed in ogni caso, non oltre la durata, di anni 15 o di anni 30, secondo che l'esercizio sia soltanto di fatto od in base a titolo legittimo;

b) dall'annualità necessaria per completare nel suddetto periodo l'ammortamento del valore capitale degli impianti, che funzionino da meno di 3 anni e si trovino in condizioni di efficienza;

c) da un compenso speciale da corrispondersi per la rimanente durata della guerra sino a 6 mesi dopo la pubblicazione della pace, e da calcolarsi sulla base della differenza fra l'annualità di cui alla lettera *a*) e il reddito netto dell'ultimo dei 6 anni ivi indicati;

Il reddito netto di cui alla lettera *a*) è desunto per gli anni 1912 a 1916 dagli accertamenti fatti in applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, e per l'anno 1917 è calcolato sulla base dell'accertamento dell'anno precedente, con una percentuale di incremento pari a quello verificatosi nel quantitativo della produzione.

Art 6.

L'indennità in base al valore d'impianto è costituita:

a) dal rimborso delle spese fatte per l'acquisto del diritto al sottosuolo, risultanti da contratti di data certa nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35;

b) dal rimborso delle spese per espropriazioni, occupazioni e per macchinari ed impianti in quanto utilizzabili limitatamente alla parte non ancora ammortizzata e con riguardo allo stato di conservazione: ovvero dal pagamento del prezzo di stima ai sensi dell'art. 7 se ed in quanto la documentazione sia ritenuta insufficiente dal commissario generale;

c) dal rimborso delle spese generali valutate a seconda della maggiore o minore entità dell'intrapresa in misura variabile dal 2 al 5 per cento delle somme di cui al precedente comma;

d) dal premio di cui all'art. 4 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, quando ne sia il caso;

e) da un premio per l'avviamento dell'industria, in nessun caso eccedente l'importo della produzione di un anno fissata in ragione di dodici volte il quantitativo mensile massimo di produzioni effettuato nel 1917 e valutata al prezzo stabilito dal commissario generale per il prelevamento della produzione stessa ed in mancanza per quello di produzione analoga.

Quando la miniera appartenga al proprietario del suolo, e non si faccia luogo al pagamento di cui alla lettera *a*), o non si tratti di acquisti compensati con la somma di cui alla lettera *b*), e ricorra il caso di cui all'ultima parte dell'art 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, è dovuto anche il diritto di cava a norma dell'art. 16, lettera *b*) per tutta la produzione eccedente quella verificatasi nel 1917.

Art. 7.

Agli effetti del precedente articolo il periodo di tempo entro il quale deve considerarsi ammortizzabile il valore degli impianti è stabilito:

a) in un numero di anni corrispondenti a quelli di cui all'art. 5 per gli immobili ed impianti fissi;

b) in dieci anni per i macchinari e materiali di esercizio.

Agli effetti dello stesso articolo per la parte del valore che non può essere determinata in base alla erogazione effettiva, la stima è riferita ai prezzi correnti nel tempo in cui gli impianti vennero eseguiti o furono acquistati i macchinari e materiali.

Art 8.

Le Società che per il fatto della cessazione dell'esercizio deliberino di sciogliersi hanno diritto a ricevere il capitale corrispondente all'annualità di cui all'art. 5, lettere *a*), *b*).

Negli altri casi è in facoltà del ministro del tesoro convertire in capitale le dette annualità, ed in annualità il capitale di cui all'art. 6.

A tutti gli effetti degli articoli 5, 6, 7 e del presente articolo il saggio da adottarsi è stabilito in ragione del 5 per cento.

Art. 9.

Dalla data di presa di possesso di miniere e cave in esercizio sino a quella della definitiva determinazione dell'indennità, sarà corrisposta agli aventi diritto una provvisionale pari alla metà dell'importo della produzione spedita nel 1917 e valutata a norma dell'art. 6, lettera *e*).

Art. 10.

Salvo particolari convenzioni, per le denuncie e ricerche, autorizzazioni e permessi annullati per effetto della disposizione dell'art. 1 i lavori eseguiti restano acquisiti allo Stato e l'indennità è costituita:

a) dal rimborso delle spese fatte per l'acquisto del diritto al sottosuolo risultanti da contratti di data certa nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35;

b) dal rimborso delle spese fatte per la esecuzione dei lavori, impianti, occupazioni e risarcimenti dei danni ai proprietari dei fondi;

c) dal rimborso delle spese generali valutate a seconda della maggiore o minore entità dell'intrapresa in misura variabile dal 2 al 5 per cento delle somme di cui a precedente comma;

d) dal premio di cui all'art. 4 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, quando ne sia il caso.

Art. 11.

Salvo particolari convenzioni da approvarsi dal ministro del tesoro per le zone, aree e giacimenti lignitiferi di cui all'art. 1 non ancora messe in coltivazione e regolate da legislazioni per le quali la disponibilità del sottosuolo nei riguardi minerari è attribuita al proprietario del fondo, l'indennità è rappresentata da un canone per l'uso degli impianti e dei macchinari ove ne sia il caso e dal diritto di cava di cui all'art. 16, lett. *b*), restando priva di effetto ogni pattuizione per compensi o diritti maggiori fra chiunque intervenuta.

Art. 12.

Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il commissario generale, inteso il parere di esperti, stabilisce insindacabilmente, in relazione ai mezzi che possono aversi disponibili, l'aumento di produzione che entro determinato termine deve essere conseguito da ciascuna miniera, cava o torbiera.

Decorso il termine senza che l'aumento sia raggiunto, è in facoltà del commissario generale di applicare le disposizioni dell'articolo 10 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, o di avocare allo Stato la miniera, cava o torbiera ai sensi ed agli effetti dell'art. 1, nel quale caso, ove il mancato aumento dipenda da colpa dell'esercente, sono ridotte di un terzo le indennità stabilite a norma degli articoli 5, 6 e 7.

Art. 13.

Nei casi di requisizione temporanea di miniere e di giacimenti

lignitiferi, a norma dell'art. 4 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, non dà titolo a richiesta di compenso il cambiamento di sistema di lavorazione, anche se ne sia derivato il completo sfruttamento del giacimento, od uno sfruttamento tale da rendere improficua la prosecuzione della lavorazione.

Art. 14.

Le ditte titolari delle miniere, cave e giacimenti avocati allo Stato restano consegnatarie delle miniere requisite, con obbligo di continuare nell'esercizio per proprio conto sino alla data dell'effettiva consegna.

La presa di possesso da parte del commissario generale ha luogo indipendentemente dalla determinazione delle indennità di requisizione.

Al momento della consegna il commissario generale determina se il combustibile già estratto ed utilizzabile debba essere asportato dalle ditte, o lasciato a prezzo di prelevamento, detratte le spese di trasporto.

Art. 15.

Le lavorazioni di combustibili, a cura oppure col diretto controllo del commissario generale, si eseguono anche con il concorso di drappelli di soldati minatori, estorbatori, boscaiuoli e carbonai concessi dal Comando supremo, nonchè di soldati territoriali e mezzi di trasporto concessi dal Ministero della guerra.

A richiesta del commissario generale:

a) il Ministero della guerra assume l'approvvigionamento del personale e dei quadrupedi addetti a tali lavorazioni;

b) il Ministero delle armi e munizioni provvede per il servizio degli autocarri e per la fornitura dei materiali occorrenti.

Art. 16.

Le concessioni per la coltivazione dei giacimenti di combustibili fossili, torbiere, olii minerali e gas idrocarburati sono accordate dal commissario generale a chi abbia i requisiti od i mezzi necessari, indipendentemente:

a) da rapporti precedentemente costituiti, da permessi dati, da denuncie e ricerche eseguite, salvi i compensi eventualmente dovuti a norma delle disposizioni vigenti e da liquidarsi fra concessionari ed aventi diritto;

b) da invito e da prelazione dei proprietari dei fondi, o degli aventi diritto alla disponibilità del sottosuolo, ferma restando nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 7 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35, ed anche nel caso di espropriazione del suolo sui lo agli effetti della lettera *b*) dell'articolo stesso, la corresponsione per un periodo non superiore ai anni 30, del diritto di cava per le ligniti, antraciti, schisti bituminosi e torbe da determinarsi a norma dell'art. 4 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, e di un diritto di estrazione non superiore a 50 centesimi per tonnellata di olio grezzo od a 25 centesimi per ogni 1000 mc. di gas estratto.

Art. 17.

Il commissario generale ha facoltà:

a) di avvalersi dell'opera dei profughi su ogni altra utilizzazione agraria od industriale;

b) di avvalersi dell'opera dei prigionieri con preferenza su ogni altra utilizzazione od assegnazione agraria od industriale, determinando paghe, trattamento, ore di lavoro o turni di servizio, di precettare mezzi di trasporto e prestazioni personali anche con la sola pubblicazione di ordinanze e di avvisi, di derogare alle prescrizioni sul lavoro notturno, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ed a quelle per l'uso delle caldaie a vapore;

c) di prelevare direttamente materiali e macchinari non adibiti a pubblici servizi in esercizio, quadrupedi di riforma, benzina, olii, esplosivi, carburo, pece, coke, derrate non razionate e foraggi necessari nelle lavorazioni di combustibili, salve le limitazioni temporanee stabilite personalmente dal ministro delle armi e munizioni, o dal ministro della guerra per la parte di loro competenza, inteso il commissario generale;

d) di rendere obbligatori raccordi, allacciamenti ed ampliamento di stazioni e fermate in rapporto alle esigenze della produzione ed utilizzazione dei combustibili, promovendone l'immediata esecuzione per mezzo degli organi delle relative amministrazioni ferroviarie e tranviarie, e assumendo le spese relative;

e) di vietare le modifiche anche temporanee, e gli spostamenti di dotazione del materiale mobile delle ferrovie concesse all'industria privata e delle tranvie che possano compromettere il trasporto di combustibili e di avvalersi, nei riguardi di esse, delle disposizioni del Nostro decreto 13 maggio 1917, n. 824;

f) di determinare insindacabilmente i prezzi e le modalità di pagamento nelle requisizioni di tagli di bosco, in quelle di legna e carbone vegetale, di materiali, macchinari e mezzi di opera, anche se fatte anteriormente al presente decreto; di fissare i prezzi di base per la determinazione del macchiatico nelle diverse regioni per la utilizzazione;

g) di anticipare capitali a Società ed a privati esercenti per l'impianto di miniere, torbiere, stabilimenti e fabbriche di combustibili, e per la intensificazione della produzione di quelle esistenti, assicurandone il graduale rimborso sui prodotti;

h) di rendere obbligatoria la costituzione di Consorzi fra esercenti di miniere, torbiere e fabbriche, l'unificazione di gestioni, l'uso in comune di impianti e mezzi di trasporto, lo spostamento di fabbriche o stabilimenti di brichettazione, distillazione e gassificazione da una ad altra località, la corresponsione di premi, anche a carico di enti pubblici, di acquirenti e di utenti, direttamente o sotto forma di sovra-prezzo;

i) di adottare ogni altro provvedimento occorrente per la produzione e distribuzione dei combustibili nazionali;

k) di applicare nei riguardi degli accertamenti delle consistenze di combustibili le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 1.

Il commissario generale fa parte del Consiglio delle miniere e del Consiglio superiore delle acque e foreste con facoltà di farsi rappresentare da un proprio delegato.

Art. 18.

Tutte le miniere, cave e torbiere, stabilimenti e fabbriche di combustibili, e le lavorazioni boschive le quali abbiano almeno 30 operai sono considerati:

a) stabilimenti ausiliari agli effetti dell'art. 5 del Nostro decreto 26 aprile 1917, n. 676, che richiama disposizioni del Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1277, modificato dal Nostro decreto 5 luglio 1917, n. 1093, e dagli articoli 15 e 19 del presente decreto, nonchè agli effetti dell'articolo 3 del Nostro decreto 5 agosto 1917, n. 1215;

b) entità separate e distinte dai Comuni nei cui territori si trovano agli effetti degli approvvigionamenti anche delle derrate razionate.

Art. 19.

Su richiesta del commissario generale sono esonerati dal servizio militare, quando non facciano parte dei drappelli di cui all'articolo 15:

a) i minatori, estorbatori, carbonai e capi macchia, di qualunque grado, appartenenti alle classi anteriori a quella del 1892, anche se in zona di operazione;

b) i carrettieri, mulattieri, boscaiuoli e meccanici specialisti, per le macchine adibite nelle miniere e nelle ricerche minerarie, in servizio milita e che non siano in zona di operazione, appartenenti sino alla classe 1885 inclusa se abili, ed a quelle posteriori sino alla classe 1892 esclusa, se inabili alle fatiche di guerra.

La necessità della richiesta ed il mestiere degli esonerandi, sono accertati dal commissario generale.

Cessate le lavorazioni per le quali furono richiesti, gli esoneri permangono quando gli esonerati facciano passaggio ad altra lavorazione per ordine del commissario generale.

Sono comandati a prestare servizio presso il Commissariato generale i funzionari ed agenti dell'Ispettorato delle miniere, dell'Ispettorato delle foreste, quando non siano applicati a dirigere lavora-

zioni di boschi per l'esercito mobilitato, nonchè quelli dell'ufficio speciale delle ferrovie appartenenti a classi anteriori al 1892.

A cura del Comando supremo e dei comandi di corpi d'armata gli esonerati ed i comandati saranno rinviati e messi a disposizione del commissario generale nel più breve termine possibile.

Art. 20.

La vigilanza disciplinare sul personale nei casi di cui all'art. 18, sugli ufficiali e soldati, sugli esonerati e sui prigionieri adibiti alle lavorazioni è esercitata dall'ufficio militare di vigilanza addetto al Commissariato.

Art. 21.

Il commissario generale esercita le sue attribuzioni:

a) su tutte le fabbriche di agglomerati di combustibili di qualunque natura, salvo accordi con l'Amministrazione delle ferrovie di Stato per quelle che dovranno continuare a produrre agglomerati di carbone fossile;

b) su tutti gli impianti di gassificazione e distillazione, salvo accordi col Ministero delle armi e munizioni nei riguardi dei sottoprodotti e nei riguardi di quei gazometri che dovranno continuare ad essere esercitati esclusivamente a carbone fossile.

Allo scopo di assicurare l'esercizio dei gazometri è data facoltà al commissario generale di corrispondere concorsi e sussidi alle imprese esercenti per pareggiarne la gestione.

Per gli impianti, fabbriche e stabilimenti di combustibili, azionati da energia elettrica, è obbligatoria per le ditte fornitrici la somministrazione della energia nella quantità determinata personalmente dal ministro di armi e munizioni di accordo col commissario generale.

Art. 22.

Entro termini stabiliti dal commissario generale, gli stabilimenti industriali, che ne riceveranno invito, provvederanno a modificare i loro impianti per usare legna, lignite e torbe invece di carbone fossile, fatta eccezione per gli speciali processi di lavorazioni richiedenti definite qualità di combustibili.

I materiali occorrenti per tali modifiche sono prelevati a norma dell'art. 17 lett. *c*) ed introdotti in franchigia se provenienti dall'estero.

Art. 23.

Nelle requisizioni e negli acquisti di tagli di boschi che abbiano luogo dopo due mesi dalla pubblicazione del presente decreto con prevalente utilizzazione a legna da ardere od a legname da lavoro, gli acquirenti sono tenuti a pagare allo Stato, versandola alla Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo del prezzo di macchiatico per la costituzione di un fondo destinato ai rimboschimenti nelle rispettive Provincie.

Le contravvenzioni ai divieti di pascolo ed alle prescrizioni per la tutela delle piante stabilite dalle leggi forestali e dalle ordinanze del commissario generale sono punite a norma dell'art. 2, comma 3 del Nostro decreto 29 aprile 1917, n. 682.

Art. 24.

Dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e degli ordini del commissario generale sono personalmente responsabili i funzionari ed agenti di qualunque amministrazione, che per ragioni di ufficio debbano provvedere alla loro esecuzione.

Art. 25

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da quella sui profitti di guerra:

a) per un quinquennio le nuove fabbriche di combustibili aventi non meno di 4500 calorie, i nuovi impianti di gassificazione e distillazione, le nuove miniere con una produzione media non inferiore a cinquanta tonnellate al giorno e le nuove coltivazioni di torba con una produzione media giornaliera non inferiore a 10 tonnellate comme ciabili, raggiunte entro 6 mesi dalla data del decreto di concessione per le miniere e durante la stagione annua lavorativa per le torbiere;

b) le miniere e torbiere esistenti che nell'anno 1918 triplicheranno la loro produzione in confronto di quella verificatasi nel 1917.

In ogni caso agli effetti dell'art. 7 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971 sono pareggiati agli impianti ed alle trasformazioni per forniture militari quelli relativi all'aumento della produzione ed utilizzazione dei combustibili nazionali.

Nei contratti di acquisto o di affitto di terreni necessari per l'impianto di nuove miniere, cave e torbiere e per l'ampliamento di quelli esistenti le relative tasse sono applicate indipendentemente dal valore che i terreni hanno per i giacimenti minerari o torbiferi.

Sono esenti da tassa di ricchezza mobile i redditi provenienti da lavorazioni di boschi con una produzione di carbone vegetale per almeno un terzo della legna ricavata, intraprese entro l'anno 1918 e regolarmente condotte.

I combustibili di qualunque natura non possono essere assoggettati a dazio comunale nei luoghi di produzione.

Alle spedizioni di materiali e mezzi di opera autorizzate dal Commissario generale per miniere, torbiere, lavorazioni di boschi, stabilimenti e fabbriche di combustibili esercitate a cura o sotto il controllo del commissario stesso, sono applicabili le riduzioni di tariffa e le facilitazioni accordate ai trasporti per conto dello Stato sulle ferrovie, tramvie e linee navigabili.

Il termine del 28 febbraio 1918 di cui all'art. 2 del Nostro decreto 5 agosto 1917, n. 1215, è prorogato al 28 febbraio 1919.

Art. 26.

Sono esenti da tassa di registro e bollo:

a) le convenzioni per la determinazione delle indennità e per la definizione dei rapporti dipendenti da requisizione di miniere e cave;

b) le convenzioni per l'esercizio di miniere e cave requisite.

Art. 27.

Le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto, ed in quanto nel decreto stesso non sia diversamente disposto, sono risolute a norma dell'art. 15 del Nostro decreto 7 gennaio 1917, n. 35 e dell'art. 6 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261.

Art. 28.

Al conto corrente istituito in base all'art. 8 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, il ministro del tesoro verserà le somme che saranno richieste dal commissario generale sino al limite di lire quaranta milioni, in aggiunta alle assegnazioni autorizzate con precedenti Nostri decreti

Al conto stesso saranno versate anche le somme di cui all'articolo 10, comma 2°, del Nostro decreto 26 aprile 1917, n. 696.

Art. 29.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI — MEDA — ALFIERI — DEL BONO — DALLOLIO — DARI — R. BIANCHI — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 305 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di accordo coi ministri del tesoro, della guerra, della marina e delle armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno, di accordo con quello della guerra, della marina e delle armi e munizioni, determinerà l'elenco delle località le quali, sia per gli stabilimenti di produzione, sia per la situazione loro in rapporto alle grandi vie di comunicazione, sia per altre ragioni, interessino vivamente la difesa militare dello Stato.

All'elenco stesso possono essere successivamente apportate, con le medesime forme, le modificazioni opportune.

Art. 2.

È data facoltà ai prefetti di vietare, di accordo con le autorità militari, il soggiorno nelle località comprese nel predetto elenco a determinati individui, quando gravi ragioni di pubblico interesse vi concorrano.

Il prefetto comunicherà tale divieto all'interessato, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'arma dei RR. carabinieri e lo avvierà nei modi, ove occorra, indicati nell'art. 84 del regolamento approvato con decreto Reale 8 novembre 1889, n. 6517, in una località che non sia compresa nell'elenco di cui all'art. 1.

L'interessato potrà in ogni tempo, con l'autorizzazione della Direzione generale di pubblica sicurezza, scegliere per dimora altra località che non sia tra quelle come sopra interdettegli.

Egli non potrà allontanarsi dalla dimora presa, anche per breve tempo, senza autorizzazione del prefetto se il luogo dove si reca trovasi nella stessa Provincia, o della Direzione generale della pubblica sicurezza se trovasi in Provincia diversa.

Art. 3.

Chi non ottemperi al divieto nel termine prescrittogli, è punito con l'ammenda da lire trenta a lire trecento e l'arresto da tre giorni a tre mesi.

Colui che, nonostante il divieto, faccia successivamente ritorno nella località dalla quale è stato allontanato od acceda in una delle altre località interdettegli, o comunque si allontani dalla dimora presa, senza l'autorizzazione del prefetto o della Direzione generale di pubblica sicurezza, a seconda della competenza indicata nello articolo precedente, è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 4.

Contro il divieto di cui all'art 2, nonchè contro ogni provvedimento consecutivo emanato in virtù del presente decreto, è ammesso ricorso alla Commissione centrale all'uopo costituita presso il Ministero dell'interno.

La Commissione stessa sarà presieduta dal sottosegretario di Stato per l'interno e composta:

del direttore generale della pubblica sicurezza;

di un sostituto procuratore generale, designato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

di due consiglieri di Corte di appello designati dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che sia disposto diversamente con decreto del presidente della Commissione suddetta.

Art. 5.

È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere sussidi a coloro che, allontanati dalla loro residenza, fossero riconosciuti in stato di bisogno.

La spesa relativa farà carico ai fondi messi a disposizione del Ministero dell'interno pel servizio dei profughi di guerra.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto valgono altresì, in quanto siano applicabili per tutti i provvedimenti consecutivi a l'espulsione dalla zona di guerra ordinate dalle autorità militari in virtù dei poteri straordinari loro affidati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e avrà effetto sino alla pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 6 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ALFIERI — DEL BONO — DALLOLIO.

Visto, *il guardasigilli*: SACCHI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEL GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 6 del R decreto 31 gennaio 1915, n. 50;

Veduta l'Ordinanza 14 marzo 1917 del commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi;

Decreta:

Sono approvate le norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle paste alimentari e delle semole prodotte secondo le prescrizioni dell'Ordinanza commissariale anzidetta.

Roma, 10 marzo 1918.

Per il ministro: BONICELLI.

NORME OBBLIGATORIE per il prelevamento dei campioni e per le analisi delle paste alimentari e delle semole.

Le presenti norme analitiche hanno lo scopo di accertare se le paste alimentari e le semole corrispondano al tipo prescritto dall'ordinanza 14 marzo 1917 del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e per i consumi.

Prelevamento del campione:

Di ogni varietà di pasta o di semola da esaminare verranno prelevati tre campioni medi di gr. 500 ciascuno.

I campioni chiusi in sacchetti di tela o in carta robusta vengono suggellati e firmati dal detentore o da chi esegue il prelevamento: due di essi vengono subito spediti ad uno dei laboratori designati per le analisi; il terzo viene rilasciato al proprietario della pasta o a chi lo rappresenta.

Dei due campioni rimessi al laboratorio uno servirà per l'analisi e l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo di tempo non superiore a due mesi.

Per ogni prelevamento viene redatto apposito verbale in doppia copia, delle quali una è inviata al laboratorio che eseguirà l'analisi, e l'altra è rilasciata all'interessato.

Esame organolettico:

Questo esame riguarda l'aspetto, l'odore, il sapore della semola o della pasta. Questa deve avere aspetto uniforme, deve essere asciutta, deve avere odore e sapore gradevoli. Deve essere in ottimo stato di conservazione La ricerca dei parassiti animali e vegetali come pure quella delle farine di altri cereali riguarda l'esame microscopico.

Analisi chimica delle semole e delle paste:

Per la pasta l'analisi va eseguita sul campione finamente polverizzato, seguendo gli stessi metodi usati per l'analisi delle farine.

Le determinazioni essenziali da eseguire sono:

I. Determinazione dell'umidità.

II. Determinazione delle ceneri.

Come determinazioni ausiliarie si eseguono in ordine di importanza le seguenti:

determinazioni della cellulosa greggia;

determinazione dell'azoto e delle sostanze azotate;

determinazione dell'acidità.

I risultati analitici delle determinazioni quantitative debbono riferirsi a 100 parti di sostanza secca.

Il contenuto in acqua non deve supera e il 15,5 %.

Il contenuto in ceneri non deve essere minore del 0,60 %, nè maggiore al 0,75 %.

La quantità di cellulosa non deve essere maggiore del 0,50 %.

La quantità di azoto in media 2 %.

L'acidità, espressa in gradi, non deve superare il 4 %.

Esame microscopico:

Questa va praticato seguendo le stesse norme che sono attualmente in vigore per l'esame delle farine. Per la pasta l'esame va eseguito sul campione finamente polverizzato.

Il direttore generale della Sanità pubblica: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Avviso.

I ministri della guerra e delle armi e munizioni hanno deciso che i seguenti operai militari, attualmente al lavoro presso la ditta M Robert, Roma, rimangano alla stessa definitivamente assegnati: Caroti Ugo, classe 1894 — Ronzio Ettore id. 1894 — Ardenne Amedeo, id. 1894 — Frattini Nello, id. 1895.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 23 agosto 1917:

Vedove.

Tittaferrante Filomena di Mancini Luigi, soldato, L. 630 — Versace Caterina di Caridi Vincenzo, id., L. 630 — Boni Maria di Manzini Luigi, caporale, L. 840 — Gremmandini Afra di Corsi Corso, sergente, L. 671,79 — Zucchetti Giulia di Politti Antonio, caporale, L. 840 — Origlio Domenica di Ferrero Michele, id., L. 840 — Giampaoli Stella di Elisei Giovanni, soldato, L. 680 — Zanardi Maria di Paglia Angelo, tenente, L. 1600 — Scala Maria di Bartolini Sante, soldato, L. 630 — Cicalini Maria di Lari Luigi, id., L. 680 — Reggiani Ines di Pedroni Lorenzo, id., L. 630 — Sbruzzol si Zamea di Ghezzi Camillo, id., L. 680 — Siniscalchi Raffaela di M sino Luigi, id., L. 630 — Principe Giovanna di Principe Domenico, id., L. 630.

Toffoli Melania di Civitino Umberto, caporale, L. 840 — Piccoli Lucia di Pava Sebastiano, id., L. 840 - Turconi Giuseppina di Cattaneo Consulo, caporal maggiore, L. 840 — Martini Grazia di Rodriguez Benedetto, soldato, L. 680 — Iannuzzi Filomena di Maffona Francesco, id., L. 680 — Caloiro Pia di Carué Francesco, id., L. 680 — Marioni Carmela di Siena Antonio, caporale, L. 890 — Ilona Giuseppa di Alio Vincenzo, soldato, L. 730 — Inchingolo Maria di Di Gioia Emanuele, id., L. 680 — Stalter Maria di Stalteri Francesco, id., L. 630 — Marcuz Giuseppina di Mascherini Giacomo, id., L. 630 — Micita Rosaria di Micita Gaetano, id., L. 680 — Trotta Bambina di Di Tella Pasquale, caporal maggiore, L. 940 — Moretto Anna di Brunzini Giuseppe soldato, L. 330 — Potente Rachele di Ciampi Orazio, caporale maggiore, L. 840.

Martusciello Incoronata di Risolo Pasquale, soldato, L. 630 — Mollo Marianna di Napolitano Antonio, caporale, L 840.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 31).

3ª Pubblicazione per smarrimento di ricevuta.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
115	4-8-1917	Intendenza di finanza di Como	Taschini Carlo di Carlo (Posizione n. 605035)	—	1	—	50 —	Cons. 5 %	1-7-1917
128	17-3-1917	Banca d'Italia - Succursale di Pisa	Salviati Antonino fu Scipione (Posizione numero 620393)	—	5	—	P. N 4,50 %	100.000 —	1-1-[illegible]
25 e 30	19-2-1917	Banco di Napoli - Agenzia Formia	Gionta Raimondo fu Vincenzo (Posizione n. 620464)	—	2 4	—	(1) P. N. 5 %	400 — 1300 — (2)	

(1) Ricevuta n. 25 — Due buoni quinquennali del tesoro con scadenza al 1° aprile 1921.

(2) Ricevuta n. 30 — Quattro obbligazioni colla decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 16 febbraio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3° AVVISO.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla conversione nel consolidato 3,50 0\|0, del certificato cons. 5 0\|0 n. 696371,48437 di L. 60 intestato a Concas notaio Antonio del vivente Salvatore domiciliato in Sant'Antioco (Iglesias), con ipoteca per malleveria dovuta dal titolare quale commissario alle esecuzioni del distretto esattoriale di Sant'Antioco (Iglesias) con estensione ad altre esattorie, quale titolo è attergato di cessione della rendita fatta da Concas Rosa a Costa Massimo ed autenticato dal notaio Denti di Susini il 29 dicembre 1892.

Si previene chiunque possa avervi interesse, che la parte del certificato cons. 5 0\|0 contenente la suaccennata cessione è stata unita al corrispondente nuovo titolo cons. 3,50 0\|0 n. 8 388 di L. 42 emesso in sostituzione, per conversione, in modo da formarne parte integrante, e che perciò, isolatamente, non ha alcun valore.

Roma, 18 febbraio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 9 marzo 1918, da valere per il giorno 12 marzo 1918:

Franchi	151 38 1|2	Dollari	8 67
Lire sterline	41.15	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	194 0)	Cambio oro lire	168 33 *

* Da valere fino al giorno 16 corrente.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, ***13 marzo 1918*** (Bollettino di guerra n. 1023).

Nella giornata di ieri vennero colpiti dal nostro fuoco riparti nemici al bivacco nel versante nord del Col della Berretta e furono fugati nuclei esploranti a est del monte Cristallo (sud Stelvio), in regione Tonale e a oriente del Garda. In Valle d'Astico pattuglie nostre, scontratesi con pattuglie avversarie, le obbligarono a ritirarsi.

Presso Fener esploratori francesi inflissero perdite ad un posto avanzato nemico.

Le opposte artiglierie, che in complesso spiegarono su tutta la fronte azione moderata, furono più attive lungo la Piave; nostre raffiche raggiunsero truppe e carreggi avversari in movimento a sud di Noventa e danneggiarono lavori nella zona litoranea.

L'attività aerea nella pianura fu notevole sulle prime linee e sulle immediate retrovie. Di giorno magazzini nemici vennero colpiti da idrovolanti della R. marina e di notte campi di aviazione avversari furono bombardati da nostre aeronavi.

Un velivolo nemico abbattuto da nostro aviatore precipitò sulla sinistra della Piave.

Diaz.

ROMA, 13. — Durante la settimana, finita a mezzanotte di sabato 9 corrente, il movimento delle navi mercantili, di ogni nazionalità, nei porti italiani fu il seguente:

Entrate 430 navi mercantili, con stazza complessiva lorda di 838.430 tonnellate.

Uscite 391 con stazza complessiva lorda di 322.705 tonnellate, senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane, in tutti i mari, furono di due piroscafi al di sopra delle 1500 tonnellate, di uno al di sotto di detto tonnellaggio e di due piccoli velieri.

Un piroscafo venne attaccato senza risultato.

Settori esteri.

Neppure oggi i comunicati ufficiali da Parigi e da Londra segnalano combattimenti importanti nei settori occidentale e macedone.

Ieri velivoli alleati hanno effettuato numerosi bombardamenti sugli stabilimenti nemici nella regione di Rupel e a nord di Monastir, in Macedonia.

Nelle giornate dell'11 e del 12 corrente gli aviatori francesi hanno abbattuto due velivoli tedeschi e obbligato altri tre ad atterrare gravemente danneggiati.

Nelle stesse giornate velivoli inglesi lanciarono altre tredici tonnellate di esplosivi sui *docks* di Bruges, sui binari morti di Saint-Pierre Capelle, di Mons e di Bovis e su importanti depositi di munizioni a nord di Saint-Quentin e a sud di Douai; nonchè sette tonnellate di bombe sugli accantonamenti di Lilla e Cambrai e quasi una tonnellata sulle officine di munizioni e sulle caserme di Fribourg.

Essi abbatterono inoltre sedici velivoli e un pallone frenato che aveva rotto i suoi ormeggi.

Il comandante le forze metropolitane inglesi informa che tre dirigibili tedeschi oltrepassarono la costa dello Yorkshire la notte di martedì scorso, ma che uno solo di essi osò avvicinarsi ad una località difesa, e cioè a Hull, ove lanciò quattro bombe. Una casa fu demolita ed una donna morì per la violenta impressione.

Secondo il *Daily Express*, la goletta irlandese *Manny Wingall*, non armata, fu affondata ier l'altro, senza preavviso, a colpi di cannone, da un sottomarino tedesco. L'equipaggio, benchè in parte ferito, potè raggiungere la costa.

Telegrafano da Costantinopoli a Basilea che, malgrado la resistenza accanita di bande armene dinanzi ad Erzerum, i turchi riconquistarono martedì passato la città con un attacco notturno.

Giunge notizia, pure da Basilea, che le truppe tedesche sono entrate in Odessa.

La statistica settimanale del movimento delle navi mercantili nei porti francesi reca i seguenti dati: navi entrate 887, uscite 1031; Navi francesi affondate: al di sopra delle 1600 tonnellate, nessuna; al disotto, quattro. Navi francesi attaccate invano, quattro. Battelli da pesca affonditi, nessuno.

Quello, anche settimanale, circa il movimento delle navi mercantili nei porti britannici reca: navi arrivate 2016, partite 2062. Navi mercantili britanniche affondate: 15 al disopra delle 1600 tonnellate, 3 al disotto e un battello da pesca. Attacchi senza successo, otto.

Sui fatti d'arme svoltisi ieri dalla Fiandra all'Alsazia e in Macedonia l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord ovest di Reims i tedeschi tentarono, nella regione di Loivre, un colpo di mano, che è completamente fallito.

In Champagne, in seguito ad un violento bombardamento nella regione di Monts, i tedeschi attaccarono le posizioni ad ovest di Vaudesincourt. Dopo vivo combattimento le truppe francesi respinsero il nemico da alcuni elementi avanzati ove aveva preso piede, infliggendo ai tedeschi gravi perdite.

Abbastanza grande attività delle due artiglierie sulla riva sinistra della Mosa.

Giornata calma sul resto del fronte.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare, eccetto una viva attività di artiglieria in Argonne e sulla riva destra della Mosa.

LONDRA, 13. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Un distaccamento nemico che si avvicinava questa notte alle nostre linee presso La Vacquerie fu respinto dal nostro fuoco. In al-

suni colpi di mano coronati da successo a nord di Lens riconducemmo qualche prigioniero.

A sud di Armentières un nostro posto fu attaccato da un forte distaccamento nemico sotto la protezione di un violento bombardamento.

Ci manca qualche uomo L'artiglieria nemica ha spiegato ieri sera attività a sud-ovest di Cambrai e davanti a Loos e durante la notte nei settori di Messines e di Passchendaele.

LONDRA, 13. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in data del 13 corrente dice:

Le truppe inglesi hanno effettuato stamane un colpo di mano coronato da successo contro una posizione tedesca fortemente trincerata a sud-est del Bosco del Poligono. Oltre all'avere inflitto perdite al nemico, ci siamo impadroniti di 37 prigionieri e di tre mitragliatrici. Le nostre perdite sono state lievissime.

Un colpo di mano tentato dal nemico a sud-est di Armentières è stato respinto con perdite per l'avversario.

L'artiglieria nemica è stata più attiva durante la giornata a nord di Lens e sulle due rive del canale di La Bassée. Essa è stata pure attiva a sud della strada Cambrai-Bapaume, nella foresta di Shrewsbury, del Bosco del Poligono e del settore di Passchendaele.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito d'Oriente, in data 12 corrente, dice:

Parecchi riusciti colpi di mano sono stati effettuati dalle truppe francesi a nord di Ljumnica e dalle truppe serbe verso Gradeschnitza e sono stati fatti vari prigionieri bulgari.

In memoria di Re Umberto I

Le LL. MM. la Regina Elena e la Regina Margherita hanno assistito, stamane, al Pantheon, al servizio funebre in suffragio di Re Umberto I.

Le Auguste Signore sono state ricevute da S. A. R. il Principe Tomaso, da S. E. il ministro della pubblica istruzione e dai componenti il Comizio dei veterani.

Le LL. MM. assistettero alla benedizione della tomba e alla messa celebrata da monsignor Luigi Fignon della Palatina di Palermo.

Sotto il pronao prestavano servizio d'onore i Reali carabinieri e nella piazza trattenevano la folla, che si addensava riverente, i soldati del genio specialisti del V lancieri e del reggimento dragoni « Piemonte Reale ».

Compiuta la cerimonia religiosa gli Augusti personaggi lasciarono il tempio, salutati dalle autorità e dalla folla.

Alle 10,30, presenti le rappresentanze governative, parlamentari, municipali, ecc., ecc., ebbero luogo i funerali solenni che lo Stato tributa alla venerata memoria del Re Buono.

Il tempio era addobbato come per la cerimonia dell'anno precedente. La Messa funebre, del maestro Enrico Bossi, venne eseguita sotto la di lui direzione. Celebrò la Messa monsignor Beccaria, cappellano di Corte.

Terminata la cerimonia vi è stato ammesso il pubblico che, rispettoso e commosso, visitò in tutta la giornata le tombe regali.

CRONACA ITALIANA

Croce Rossa italiana — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale ascende, secondo l'ultimo bollettino pubblicato, a L. 19,616,045,59.

Necrologio. — A Torino, ieri, è morto l'on. prof. Antonio Manno, senatore del Regno. Figlio all'illustre barone Giuseppe, che fu vanto e decoro degli studi subalpini, il Manno percorse dapprima la carriera delle armi dove giunse al grado di capitano d'artiglieria. Dedicatosi poscia agli studi storici vi eccelse.

Era membro dell'Istituto storico italiano di Roma, dell'Accademia Reale delle scienze di Torino, e della Consulta araldica quale commissario Reale Letterato e storico lascia numerosi e pregevoli lavori, costituenti prezioso materiale per la storia del suo forte Piemonte. Nel gennaio del 1910 venne nominato senatore del Regno.

TELEGRAMMI " STEFANI "

BUENOS AYRES, 12. — Il Governo ha respinto l'offerta fatta da banche spagnuole di un prestito di cinquecento milioni di *pesetas*.

LONDRA, 13. — *Camera dei comuni*. — King domanda al ministro degli esteri se ha informazioni serie circa il fatto che prigionieri tedeschi ed altri sarebbero stati armati in Siberia e che un generale tedesco si recherebbe perciò in Siberia.

Lord Robert Cecil, sottosegretario di Stato per gli esteri, risponde che numerose informazioni sono pervenute al riguardo e - benchè il numero dei prigionieri nemici e i luoghi di concentramento siano dubbi - è probabile che gruppi considerevoli di prigionieri tedeschi ed austriaci siano attualmente armati. La notizia che un generale tedesco si rechi ora ad Irkutsk merita conferma.

LONDRA, 13. — Il primo ministro Lloyd George, parlando nella riunione annuale del Consiglio nazionale delle chiese libere, al tempio detto « City Temple », ha detto di essere intervenuto alla riunione non come ministro della Corona, ma come umile membro delle chiese libere per parlare ai suoi correligionari in un'ora di grande importanza per la nazione. Nel passato le chiese libere hanno combattuto per la libertà individuale; combattono adesso per il diritto delle nazioni e, insieme con i loro fratelli americani, per la liberazione del mondo.

Per molti anni essi hanno cercato mezzi più equi di regolare le divergenze internazionali che non sia l'arbitrato dei cannoni e dei fucili. La sfida tedesca ha ferito le chiese libere nel proprio spirito di amore alla libertà e di odio all'oppressione, nel proprio istinto di procedere con lealtà e franchezza. Egli non è una di quelle persone che si atteggiano a uomini superiori e disprezzano il patriottismo; ma dichiara che l'appello alla guerra è ancora più grande del patriottismo, è un appello al soccorso contro le forze brutali.

ZURIGO, 13. — Si ha da Berlino: Il maresciallo Hindenburg è stato ieri a Berlino ed ha partecipato a conferenze con i dirigenti dell'Impero.

PIETROGRADO, 12. — Il granduca Michele è stato esiliato a Perm.

Il granduca Ivan Costantinovich è stato ordinato prete a Pietrogrado.

WASA, 13. — Il Quartier generale annunzia un considerevole successo per i bianchi in un combattimento avvenuto a Kuhmoinen il 10 corr. I rossi ebbero 170 morti e perdettero molto materiale e munizioni.

Sul fronte della Carelia il nemico fece attacchi, ma, malgrado la sua superiorità numerica, fu pure respinto dai bianchi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.